



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

## COMUNICAZIONE N. 26

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI.

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

### OGGETTO:

➤ TRASPARENZA – D.LGS.  
33/13 recante "Riordino della  
disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di  
informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni".

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 21 del 10 aprile 2013, si ritiene opportuno approfondire gli aspetti più rilevanti delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il suddetto decreto prevede infatti alcuni obblighi in materia di trasparenza a cui sono soggette tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. con correlato apparato sanzionatorio che risulta essere particolarmente gravoso.

Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 11 nel campo di applicazione del decreto rientrano anche gli Ordini professionali, in quanto Enti pubblici non economici, appare opportuno che tutti gli Ordini provinciali predispongano sui propri siti web istituzionali un sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno siano contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Gli Ordini provinciali dovrebbero inserire nella sezione denominata "**Amministrazione trasparente**" almeno alcuni dati, il cui obbligo di pubblicazione è previsto dal decreto indicato in oggetto (vedi allegato), tra i quali di seguito si individuano tra i più rilevanti:

- i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di carica, gettoni di presenza);
- gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
- gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono;
- l'organigramma del personale, la relativa dotazione organica, le eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative;

- l'ammontare complessivo dei premi incentivanti;
- il bilancio preventivo e consuntivo (l'art. 29, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità);
- le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- i canoni di locazione o affitto;
- le attività e i procedimenti amministrativi;
- i provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (delibere);
- i bandi di concorso;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL.

All'interno di tale sezione dovrebbe essere inserito successivamente il programma per la trasparenza e l'integrità che farà parte del piano triennale della prevenzione della corruzione.

Si rileva che tra le sanzioni specifiche l'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 33/13 dispone che la omessa pubblicazione degli incarichi di consulenza a soggetti esterni o degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con il relativo corrispettivo **determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ovviamente, considerata la natura giuridica degli Ordini professionali, la responsabilità sarà del Presidente in quanto rappresentante legale dell'Ente e correlativamente del responsabile della trasparenza che è individuato nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione.

**Gli Ordini provinciali dovrebbero ai sensi dell'art. 15, comma 4, pubblicare tutti i dati relativi agli incarichi di consulenza entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.**

Le responsabilità previste dal D.Lgs. 33/12 consistono di fatto nella responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del D.Lgs 165/2001 e, dunque, nella possibilità che in conseguenza degli inadempimenti si giunga al mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale, alla revoca anticipata fino anche alla risoluzione del rapporto di lavoro; ulteriore previsione normativa è quella della mancata corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Di particolare rilievo è poi la responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Si tratta di una specifica tipologia di responsabilità amministrativa ed erariale.

Ciò detto, una delle norme che presenta qualche aspetto problematico per l'attività degli Ordini provinciali è quella di cui all'art. 23 recante **"Obblighi di pubblicazione concernenti i**

**provvedimenti amministrativi” che dispone che “le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione Amministrazione trasparente, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:**

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche”.

L'art. 23 sopraccitato va posto in correlazione con l'art. 8 recante “Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione” che prevede: 1) **i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione;**

2) **i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto;**

3) **i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4”.**

*Pertanto una interpretazione delle suddette disposizioni porterebbe a ritenere che gli Ordini provinciali dovrebbero pubblicare tutte le delibere approvate dopo l'entrata in vigore del provvedimento (20 aprile 2013) per un periodo di cinque anni e comunque fino a che gli atti producano i loro effetti.*

Altra disposizione particolarmente stringente in materia di trasparenza è quella prevista dall'art. 24 concernente “**Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa**”, che prevede:

1) le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati;

2) **le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Non si può inoltre non rilevare che l'art. 5 recante “**Accesso civico**” dispone:

1) **l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,**

- informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;**
- 2) la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa;
- 3) **l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;** se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- 4) **nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3;**
- 5) **la tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto;**
- 6) la richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5".

Una delle principali novità recate dal decreto indicato in oggetto attiene infatti alla introduzione dell'istituto dell'accesso civico come definito dall'art. 5.

Si rileva che l'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990.

Si sottolinea infatti che l'accesso civico si può effettuare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione abbia il carattere dell'obbligatorietà. Si differenzia quindi dal diritto di accesso "ordinario" che è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale). Il diritto di accesso civico invece non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito. Si differenzia inoltre dall'accesso "ordinario" di cui alla legge 241 del 1990 per il destinatario della domanda: la domanda di accesso ordinaria infatti viene presentata generalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico (anche se il responsabile dei relativi procedimenti è il vertice dell'ufficio che ha formato l'atto o che detiene lo stesso stabilmente), mentre la domanda di accesso civico deve essere presentata al responsabile per la trasparenza.

Nel caso infatti che l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di pubblicare dati che era obbligata a pubblicare, la richiesta di accesso civico non deve essere inoltrata all'URP (deputato ad

accettare anche richieste informali), ma al responsabile per la Trasparenza.

*La disposizione relativa all'accesso civico dispone inoltre che in caso di ritardo o mancata risposta si possa far riferimento al titolare del potere sostitutivo (c.d. sostituto provvedimento) introdotto di recente nell'art. 2 della legge 241/90, che recita 9-bis. "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".*


Considerata la natura giuridica degli Ordini professionali si rileva che di fatto il c.d sostituto "provvedimentale" dovrebbe essere nominato dall'organo di indirizzo politico e potrebbe coincidere con la figura del Segretario dell'Ordine. La figura del sostituto provvedimento dovrebbe infatti distinguersi dalla figura del responsabile della trasparenza e quindi del responsabile della prevenzione della corruzione. Il rischio concreto in caso contrario sarebbe quello di un accentramento in un'unica figura di più ruoli, che non solo si sovrapporrebbero ma potrebbero confliggere. Si rileva infatti che spetta al responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, l'obbligo di segnalare all'Organo di indirizzo politico e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In conclusione si rileva che questa Federazione con la suddetta comunicazione ha posto in rilievo alcuni aspetti di particolare rilevanza delle disposizioni introdotte con il D.Lgs. 33/13, evidenziandone in particolare l'apparato sanzionatorio e la fattispecie dell'Accesso civico che potrebbe comportare del contenzioso.

Pertanto, stante quanto suesposto, gli Ordini provinciali nel rispetto della propria autonomia potranno valutare l'opportunità di approvare le rispettive determinazioni ai fini del rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco



All. n. 1

- a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
- c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
- q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

#### 1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione	Denominazione sotto-sezione	Contenuti (riferimento)
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

1 livello	2 livello	al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrita'	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a
		Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2
		Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d
		Art. 15, c. 1,2,5
		Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	

	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Societa' partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c
	Art. 22, c. 2, 3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attivita' e procedimenti	Dati aggregati attivita' amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2



	Criteri e modalita'	Art. 26, c. 1
Sovvenzioni, contributi,		
sussidi, vantaggi		
economici	-----	-----
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2
		Art. 27
-----	-----	-----
Bilanci	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1
	e consuntivo	
	-----	-----
	Piano degli indicatori	Art. 29, c. 2
	e risultati attesi	
	di bilancio	
-----	-----	-----
Beni immobili	Patrimonio immobiliare	Art. 30
e gestione patrimonio		
	-----	-----
	Canoni di locazione	Art. 30
	o affitto	
-----	-----	-----
Controlli e rilievi		Art. 31, c. 1
sull'amministrazione		
-----	-----	-----
	Carta dei servizi	Art. 32, c. 1
	e standard di qualita'	
	-----	-----
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2,
		lett. a
	-----	-----
Servizi erogati		Art. 10, c. 5
	-----	-----
	Tempi medi di erogazione	Art. 32, c. 2,
	dei servizi	lett. b
	-----	-----
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
-----	-----	-----
Pagamenti	Indicatore di tempestivita'	Art. 33
dell'amministrazione	dei pagamenti	
	-----	-----
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
-----	-----	-----
Opere pubbliche		Art. 38
-----	-----	-----
Pianificazione e		Art. 39
governo del territorio		
-----	-----	-----
Informazioni ambientali		Art. 40
-----	-----	-----
Strutture sanitarie		Art. 41, c. 4
private accreditate		
-----	-----	-----
Interventi straordinari		Art. 42
e di emergenza		
-----	-----	-----
Altri contenuti		
=====	=====	=====

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in

modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.